



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali

Mod. 23
Art. 47 R.B.P.S.

**BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI**

Autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio

AL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

Il sottoscritto _____

Residente in _____

Via e numero _____

Telefono _____ e-mail _____

Documento _____

*chiede l'autorizzazione a riprodurre a proprie spese, per uso personale di studio,
il seguente documento:*

Collocazione _____

Autore _____

Titolo _____

Luogo e data di ed. _____

Pagine da riprodurre _____

Tipo di riproduzione _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi nelle Biblioteche pubbliche statali, e in particolare della L. 633/41 e successive integrazioni e modificazioni del D.M. 8.4.94; e dichiara espressamente sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli sopra indicati.

Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 485 del Codice Penale.

Data

Il richiedente

Il Direttore della Biblioteca

Non si autorizza la riproduzione per i seguenti motivi

Il Direttore della Biblioteca

LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 1.- Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

[.]

Art. 68.- E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.

E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubbliche e in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore.

LEGGE 22 MAGGIO 1993, N. 159

Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo delle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177,178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 1.- 1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere e parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in caso di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.

Art 1.- 2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, né l'utilizzazione per le altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.